Comune di Valgioie

Provincia di Torino

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Sommario

Sommario 2

Premessa 3

Criteri di valutazione 11

Accantonamenti di spesa nel Bilancio di previsione 17

Il Bilancio 18

Il bilancio corrente 18

Il bilancio investimenti 20

Equilibri di bilancio 22

Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto 29

Fondo crediti di dubbia esigibilità 31

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa 33

Fondo garanzia debiti commerciali 34

Spese di investimento 36

Indebitamento 36

Fondo pluriennale vincolato 39

Organismi partecipati 39

Premessa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

- Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Con riferimento ai vincoli di destinazione delle Entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, è indicato il totale degli accertamenti delle Entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale Entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.
- Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. È necessario distinguere le Entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle Entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti", ancorché derivanti da Entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.
- Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.
- Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli derivanti da "Entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle Entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha

rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio".

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del DLgs n. 267/2000;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Per le Entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

a) alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
b) agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le Entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

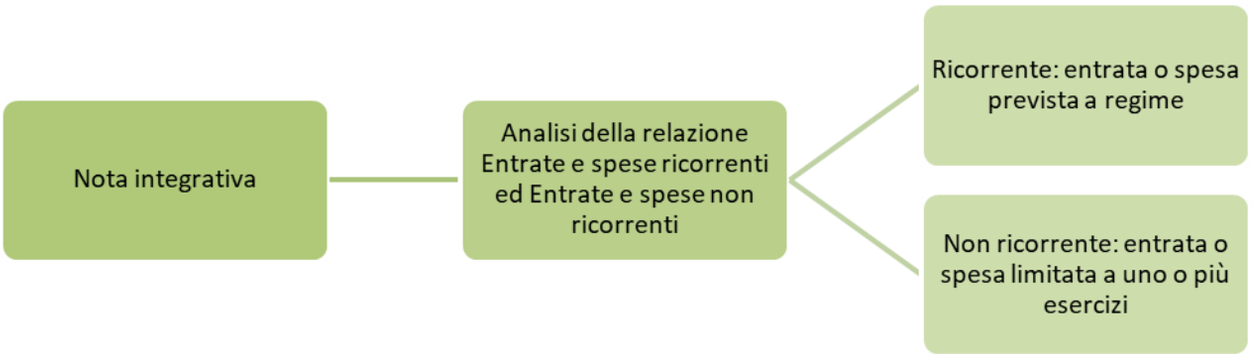

Al riguardo si ricorda che le Entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le Entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) Entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.

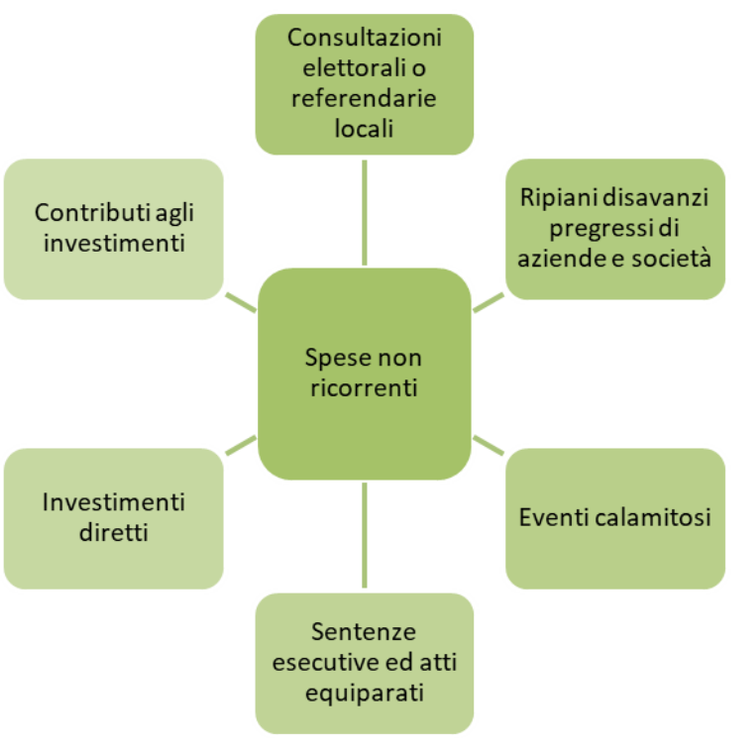

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari

stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
b) il loro *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, del DLgs n. 394/2003;
c) il valore nominale e il *fair value*, alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio, e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni;
e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 365)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio.

La nota integrativa indica l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

a) le Entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
b) le Entrate in conto capitale (titolo 4);
c) le Entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
d) le Entrate da accensione prestiti (titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle Entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione, la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio0, a patto che risultino rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di Entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6;
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate;
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
b) dà atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso sia a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per

investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Criteri di valutazione

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

La previsione degli stanziamenti di **entrata** corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi. In particolare, i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

- IMU – gettito applicato calcolando le aliquote d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile;

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito previsto nel triennio	**2024**	**2025**	**2026**
	280.000,00	**280.000,00**	**280.000,00**
Altre considerazioni	Le previsioni devono tengono conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2024. Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sia possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale, ad oggi però non ancora emanato. Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il 2023. A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.		

- Addizionale IRPEF – entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo fiscale, applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale;

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito previsto nel triennio	**2024**	**2025**	**2026**
	95.686,50	**95.686,50**	**95.686,50**
Altre considerazioni	**NOTA BENE:** La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2022) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2022 + incassi in conto/residui 2023), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. In base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati per il 2024. Per il 2025 e il 2026, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2023 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2021, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.		

- Canone Unico;

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito previsto nel triennio	**2024**	**2025**	**2026**
	5.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.		

- Imposta sulla Pubblicità – in base al gettito dell'ultimo esercizio disponibile;
- Fondo di solidarietà – pari all'ammontare delle spettanze indicate sul portale TBEL;
- Diritto sulle pubbliche affissioni – sulla base del contratto stipulato per la concessione del servizio pubbliche affissioni;
- Trasferimenti dello Stato compensativi;
- Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati – nella misura spettante nell'anno 2023-2024;
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione – nell'ammontare accertato nel 2022-2023 prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati in presenza di contributi certi;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale – nella misura certa annua rilevabile dai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio;
- Proventi dei servizi pubblici – sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio;
- Fitti attivi – sulla base dei contratti di locazione in corso;
- Altre entrate correnti – sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

Le previsioni di **spesa** corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale – sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati, oltre alla spesa prevista per nuove assunzioni in coerenza con il programma triennale del fabbisogno del personale dell'ente;
- Forniture per acquisto beni – sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- Utenze – sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;
- Interessi e mutui – sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;
- Appalti di servizi – sulla base dei contratti pluriennali in corso;
- Trasferimenti per il servizio Socio – Assistenziale – in misura congrua alla quota annua stabilita;
- Spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture – nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del D.L. 95/2012;
- Fondo di riserva – nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs. 267/2000;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità come descritto nell'apposito paragrafo;

Le previsioni così formulate sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	406.045,17	-	-	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Fondo pluriennale vincolato		57.527,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	901.084,39	614.062,54	608.156,33	610.654,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.443,17	75.561,18	26.450,58	26.450,58
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	76.753,85	60.797,05	61.276,00	61.276,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	278.258,35	193.997,63	72.812,37	72.812,37
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**1.347.539,76**	**944.418,40**	**768.695,28**	**771.193,65**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	323.003,62	297.000,00	297.000,00	297.000,00
Totale titoli	**1.970.543,38**	**1.541.418,40**	**1.365.695,28**	**1.368.193,65**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**2.376.588,55**	**1.598.945,40**	**1.365.695,28**	**1.368.193,65**

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Disavanzo di amministrazione		36.202,60	36.202,60	36.202,60
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.066.977,11	731.059,91	655.707,31	658.014,68
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	384.592,00	230.892,89	72.812,37	72.812,37
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attiv finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali	**1.451.569,11**	**961.952,80**	**728.519,68**	**730.827,05**
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.790,00	3.790,00	3.973,00	4.164,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	309.391,65	297.000,00	297.000,00	297.000,00
Totale titoli	**2.064.750,76**	**1.562.742,80**	**1.329.492,68**	**1.331.991,05**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**2.064.750,76**	**1.598.945,40**	**1.365.695,28**	**1.368.193,65**

Accantonamenti di spesa nel Bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti**:

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Indennità di fine mandato del sindaco	2.395,68	2.395,68	2.395,68
Fondo oneri rinnovi contrattuali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo contenzioso	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Il Bilancio

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

Il bilancio corrente comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.

Il bilancio investimenti comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.

Il bilancio anticipazioni comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo finanziamento a breve è prevista per fronteggiare temporanee carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.

Il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie a titolo esemplificativo e non esaustivo le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.

La tabella riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle singole componenti del bilancio di competenza. Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di conseguire a livello di intero bilancio il pareggio complessivo tra le risorse previste e gli impieghi ipotizzati.

Il bilancio corrente

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, comunque impiegati. Nella terminologia introdotta dall'ordinamento finanziario e contabile, i fattori produttivi sono individuati dal legislatore in modo convenzionale e denominati "macroaggregati".

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, che all'interno del documento contabile ufficiale sono distinte in missioni. Naturalmente, le spese correnti sono dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento.

È questo il caso dell'eventuale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti (…).

(D.Lgs.267/00, art.187/2).

Titoli abilitativi edilizi

A differenza dell'anno 2017, l'allora legge di bilancio per l'esercizio 2017 (legge 232/2016 art. 1 comma 460) concede per l'esercizi 2018 e successivi che:

"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria […]"

Una deroga si può verificare inoltre durante l'operazione straordinaria di riequilibrio della gestione, quando il consiglio comunale è chiamato ad intervenire, in seguito al verificarsi di particolari circostanze, per riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "l'organo consiliare (..) adotta

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2-3).

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al

finanziamento delle spese in conto capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti: questo importo viene denominato nel successivo prospetto "Risparmio corrente".

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata nelle pagine seguenti, le uscite correnti sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che debbono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio anche in abito monetario.

Il bilancio investimenti

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le *dotazioni infrastrutturali* dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da *alienazioni di beni*, *contributi in C/capitale* e dai *mutui passivi*. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul bilancio durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza saranno finanziate con una contrazione della spesa corrente, o in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. Oltre a ciò, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

Anche in questa circostanza, l'ordinamento finanziario individua con precisione le *fonti di finanziamento* giuridicamente ammesse stabilendo che "*per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:*

a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e) Avanzo di amministrazione (..);

f) Mutui passivi;

g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1).

In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, talune entrate d'investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste partite, garantendo così un'omogeneità di lettura ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo).

Dal successivo prospetto che contiene il bilancio in C/capitale sono pertanto estrapolate le seguenti entrate:

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli *impieghi*, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

Per quanto riguarda il risultato finale, e cioè la differenza tra stanziamenti di entrata ed uscita, questo di norma termina in pareggio. L'eccezione è rappresentata dal finanziamento degli investimenti con un'eccedenza di risorse di parte corrente (autofinanziamento). Solo in quest'ultimo caso il bilancio investimenti indicherà un disavanzo mentre il bilancio corrente riporterà un avanzo della stessa entità.

È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli investimenti. È infatti prescritto che "*per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire*

nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco" (D.Lgs.267/00, art.200/1).

Equilibri di bilancio

Equilibrio corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		406.045,17			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		15.631,74	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		36.202,60	36.202,60	36.202,60
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		750.420,77	695.882,91	698.381,28
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		731.059,91	655.707,31	658.014,68
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*80.657,99*	*74.965,64*	*75.576,99*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.790,00	3.973,00	4.164,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		5.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Equilibrio investimenti

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		41.895,26	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		193.997,63	72.812,37	72.812,37
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		5.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		230.892,89 *0,00*	72.812,37 *0,00*	72.812,37 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Equilibrio anticipazioni

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di *pura natura finanziaria*, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di *movimenti di fondi*. A seconda delle impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine.

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di risorse dell'amministrazione per cui la loro presenza rende spesso poco agevole l'interpretazione del bilancio. È per questo motivo che detti importi sono estrapolati dalle altre poste riportate nel bilancio di parte corrente o degli investimenti, per essere così raggruppati in modo separato.

Il successivo quadro contiene il bilancio di previsione dei movimenti di fondi che, di norma, riporta un pareggio tra le previsioni di entrata e di uscita (stanziamenti di competenza). Proprio per il fatto che siamo in presenza di *movimenti di fondi*, le posizioni creditorie e debitorie tendono in questo caso a compensarsi.

		2024	**2025**	**2026**
TITOLO VII – anticipazioni da istituto tesoriere		300.000,00	300.000,00	300.000,00

		2024	2025	2026
TITOLO V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere		300.000,00	300.000,00	300.000,00

Servizi conto terzi

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, che nel precedente ordinamento finanziario venivano chiamati "partite di giro". Anche queste operazioni, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di *poste puramente finanziarie* movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni. Infatti, "*le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli (..)*" (D.Lgs.267/00, art.168/1).

Sono tipiche, ad esempio, nella gestione degli stipendi erogati al personale, le operazioni attuate dall'ente in qualità di "sostituto d'imposta". In questa circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi al momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) ed escono successivamente, all'atto del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento cumulativo). Data la natura di queste poste, "*le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa*" (D.Lgs.267/00, art.168/2).

Il prospetto riporta il bilancio di competenza dei servizi per conto di terzi che, in condizioni normali, indica un saldo in pareggio, e questo sia a preventivo che a rendiconto.

		2024	2025	2026
TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro		297.000,00	297.000,00	297.000,00

		2024	2025	2026
TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro		297.000,00	297.000,00	297.000,00

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		406.045,17			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		15.631,74	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		36.202,60	36.202,60	36.202,60
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		750.420,77	695.882,91	698.381,28
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		731.059,91	655.707,31	658.014,68
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*80.657,99*	*74.965,64*	*75.576,99*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.790,00	3.973,00	4.164,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(+)		5.000,00	0,00	0,00

contabili					
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		41.895,26	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		193.997,63	72.812,37	72.812,37
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		5.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		230.892,89	72.812,37	72.812,37
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gli equilibri di cassa

L'art.162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo.

L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio 2024 pari ad € 406.045,17.

Tale previsione può essere suscettibile di modifiche in corso d'anno originate, sia dalla chiusura definitiva dell'esercizio 2023 e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, che dalle variazioni connesse a modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una diversa tempistica di erogazione delle somme da parte di enti terzi.

Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023**	**140.789,42**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023**	**11.802,40**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	1.215.880,60
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	1.108.733,96
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	101.786,70
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	54.053,56
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	30.335,44
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024**	**242.340,76**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	57.527,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	**184.813,76**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	185.788,38
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023. (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	263.067,63
B) Totale parte accantonata	**448.856,01**
Parte vincolata	

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	13.261,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	65.853,40
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**79.114,40**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	**57.785,44**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-400.942,09**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto [6]	0,00

Con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 24/10/2022 è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e con Delibera n. 2 del 06/02/2023 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti , avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, commi 8 e 9, del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per il periodo 2023-2037. In base al suddetto Piano di riequilibrio nel bilancio del triennio 2024/2026 è stata inserita la quota di disavanzo da ripianare pari ad € 36.202,60 per ciascuna annualità.
È in corso la redazione del rendiconto per l'esercizio 2023 il quale fornirà un resoconto aggiornato sul recupero del disavanzo avvenuto durante quell'anno.
Il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.
Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (*l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto*);
- il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate

del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;

- il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2024-2026. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le Entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate

ulteriori tipologie di Entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è pertanto provveduto a:

1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione;
2. calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi;
3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Così come previsto dalla normativa vigente al momento delle lavorazioni, si è proceduto all'applicazione delle percentuali agevolate per l'iscrizione della spesa in Bilancio, ovvero:

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2024	2025	2026
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO	100%	100%	100%

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Per il Comune di Valgioie lo stanziamento del FCDE è pari a € 80.657,99 per l'esercizio 2024, € 74.965,64 per l'esercizio 2025 ed € 75.576,99 per l 'esercizio 2026 ed è stato calcolato con la media MST – Media semplice.

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Dalle risultanze del Bilancio risulta come il totale delle spese correnti (titolo I) sia pari a € 731.059,91 per l'esercizio 2024 e il totale delle spese finali (titoli I e II) sia pari a € 961.952,80 per l'esercizio 2024.

Con riferimento a tali valori, i calcoli dei fondi di riserva risultano così determinati:

Fondo di riserva

Min. 0,30 % ovvero € 2.193,18.

Max. 2,00 % ovvero € 14.621,20.

Fondo di riserva di cassa

Min. 0,20 % ovvero 1.923,91.

Fondo garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).
L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.
In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).
Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture

ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).
Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.
Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.
Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell’ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L’Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Spese di investimento

L'ente non è tenuto alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici in quanto non prevede di realizzare opere sopra i 150.000,00 euro.

I proventi da titoli abilitativi sono previsti in linea con lo stanziamento dell'esercizio 2023.

Non sono previsti proventi delle alienazioni patrimoniali I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti.

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sono previsti sulla base di contributi già concessi (oppure concedibili) in virtù delle normative nazionali e/o regionali vigenti.

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.

Indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2024-2026 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui),* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2024**	**COMPETENZA ANNO 2025**	**COMPETENZA ANNO 2026**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	*573.345,89*	*655.948,46*	*614.062,54*
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	*37.643,74*	*40.516,03*	*75.561,18*
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	*82.196,86*	*73.932,28*	*60.797,05*
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		***693.186,49***	***770.396,77***	***750.420,77***
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	*69.318,65*	*77.039,68*	*75.042,08*
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023	(-)	*2.070,00*	*1.887,00*	*1.695,00*
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati	(-)	*0,00*	*0,00*	*0,00*

nell'esercizio in corso				
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Ammontare disponibile per nuovi interessi		*67.248,65*	*75.152,68*	*73.347,08*
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	*44.344,56*	*0,00*	*0,00*
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		***44.344,56***	***0,00***	***0,00***
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2024-2026 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del **TUEL** come calcolato nel precedente prospetto**.**

Strumenti finanziari anche derivati

In merito agli strumenti finanziari derivati l'Ente presenta la seguente situazione:

Nulla

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Descrizione	Valore garanzia	Ente beneficiario
Nulla.....	.....	.....

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate nell'esercizio in corso o negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

Nelle tabelle sottostanti è illustrata la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato per l'esercizio finanziario 2024 – 2026 distinto in parte corrente e parte investimenti.

TABELLA FPV ENTRATA			
	Competenza 2024	*Competenza 2025*	*Competenza 2026*
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	15.631,74	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	41.895,26	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00

Organismi partecipati

Ai sensi dell'art. 11-*ter* del d.lgs. 118/2011 *si definisce* ***ente strumentale controllato*** *di un ente locale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:*

a) *il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*

b) *il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
c) *la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
d) *l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*
e) *un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali con- tratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.*

Si definisce, invece, ***ente strumentale partecipato*** *da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e).*

Gli enti strumentali, controllati o partecipati, sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a) *servizi istituzionali, generali e di gestione;*
b) *istruzione e diritto allo studio;*
c) *ordine pubblico e sicurezza;*
d) *tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;*
e) *politiche giovanili, sport e tempo libero;*
f) *turismo;*
g) *assetto del territorio ed edilizia abitativa;*
h) *sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;*
i) *trasporti e diritto alla mobilità;*
j) *soccorso civile;*
k) *diritti sociali, politiche sociali e famiglia;*
l) *tutela della salute;*
m) *sviluppo economico e competitività;*
n) *politiche per il lavoro e la formazione professionale;*
o) *agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;*
p) *energia e diversificazione delle fonti energetiche;*

q) *relazione con le altre autonomie territoriali e locali;*
r) *relazioni internazionali.*

Ai sensi dell'art. 11-*quater* del d.lgs. 118/2011 *si definisce* ***società controllata*** *da un ente locale la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:*

a. *il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
b. *il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.*

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

In fase di prima applicazione del d.lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies* del d.lgs. 118/2011, *per* ***società partecipata*** *da un ente locale, si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*

Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

In fase di prima applicazione del d.lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di sevizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Le partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Valgioie sono riassunte nella seguente tabella:

Denominazione	Quota di partecipazione	Riferimento
SMAT S.p.a.	0,00002%	Gestione delle reti fognarie , raccolta e trattamento fornitura di acqua
CIDIU S.p.a.	0,127%	Raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti igiene urbana
CONISA	0,82%	Consorzio servizi Socio-assistenziali

Nel corso del 2023 l'ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi: Nulla

L'ente ha adottato i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esternalizzate.

Per gli anni dal 2024 al 2026, l'ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi: nulla

Tale previsione comporterà trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esternalizzate con conseguente riduzione della dotazione organica, come disposto dal comma 30 dell'art.3 della Legge 244/2007.

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall'art.6, comma 19 del D.L. 78/2010, di apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati dall'ente risulta quanto segue:

- organismi che nel 2023 hanno previsto la distribuzione dei seguenti utili:

  CIDIU SPA:

competenza anno 2021 – cassa anno 2022	Euro 635,36
competenza anno 2022 – cassa anno 2023	Euro 317,00

Organismi che sulla base dei dati del bilancio di esercizio 2022, non soddisfatti nell'esercizio 2023, richiederanno nell'anno 2023-2024, i seguenti finanziamenti aggiuntivi da parte dell'ente per assicurare l'equilibrio economico: nulla.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013)

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2023, non emergono risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della legge 147/2013

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

L'ente ha approvato, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione delle società partecipate, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Ente.

L'ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Quota di partecipazione	Riferimento
SMAT S.p.a.	0,00002%	Gestione delle reti fognarie , raccolta e trattamento fornitura di acqua
CIDIU S.p.a.	0,127%	Raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti igiene urbana
CONISA	0,82%	Consorzio servizi Socio-assistenziali

I bilanci consuntivi dei citati enti sono consultabili sul sito internet degli stessi.